

Al Presidente del Consiglio Comunale di Ladispoli Avv. Maria Antonia Caredda

> Al Sindaco di Ladispoli Sig. **Alessandro Grando**

Ai Consiglieri Comunali del Comune di Ladispoli

Agli Assessori competenti

MOZIONE

OBBLIGHI VACCINALI: ATTUAZIONE DEL SUPERIORE INTERESSE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE GARANTENDO IL DIRITTO ALLA CONTINUITA' NELL'ANNO EDUCATIVO E SCOLATICO 2017/2018

I Consiglieri Comunali sotto riportati

PREMESSO CHE

- che il decreto-legge n. 73/2017 convertito, con modificazioni, in legge n.119 del 31/07/2017, pubblicata in Gazz. Uff. n. 182 del 5 agosto, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", ha previsto, a decorrere dal 09/09/2017, l'obbligo per la popolazione con età compresa tra 0 e 16 anni delle seguenti vaccinazioni:
 - o anti-poliomielitica
 - o anti-difterica
 - o anti-tetanica
 - o anti-epatite B
 - antipertosse
 - anti-Haemophilus infiuenzae tipo b
 - o anti-morbillo
 - o anti-rosolia
 - o anti-parotite
- che l'assolvimento del sopracitato obbligo vaccinale costituisce condizione necessaria e vincolante per i bambini di età compresa tra 0 – 6 anni ai fini dell'accesso agli asili nido e alle scuole dell'infanzia;



VISTA

- la circolare n. 25146 del 14/08/2017 del Ministero della Salute avente per oggetto "Circolare recante prime indicazioni operative riguardanti il comma 1-quater, art. 1 del decreto- legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119";
- la circolare n. 25233 del 16/08/2017 del Ministero della Salute avente per oggetto "Circolare recante prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 'Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";
- la circolare n. 1622/2017 del 16/08/2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, concernente "Prime indicazioni operative alle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119";
- la circolare n. 26382 del 07/09/2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Salute avente per oggetto 'Indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, contenente disposizioni per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018; Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della salute e n. 1622/2017 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16.08.2017;
- la lettera della Ministra Beatrice Lorenzin prot.n. GAB 1190-P-02/02/2018 in risposta all'Anci del 2 Febbraio 2018;

VISTO INOLTRE

il provvedimento n. 365 del 01/09/2017 del Garante per la protezione dei dati personali
"Privacy e vaccini: le scuole potranno inviare gli elenchi degli iscritti alle ASL";

CONSIDERATO

che per la normativa sopracita e le successive svariate circolari ministeriali e regionali, si



sono riscontrate nella pratica notevoli difficoltà di complessiva attuazione e di uniforme interpretazione;

- che la lettera della Ministra Beatrice Lorenzin prot.n. GAB 1190-P-02/02/2018 in risposta all'Anci del 2 Febbraio 2018, non può non considerarsi un tentativo illegittimo di modifica delle procedure sancite dalla stessa legge 119/2017;
- che il dettato normativo della legge esprime in modo chiaro e non diversamente interpretabile che il termine del 10.03.2018 per la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie riguarda esclusivamente coloro che all'inizio dell'anno scolastico (ovvero essenzialmente entro il 10.09.2017) hanno utilizzato lo strumento dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- che l'art. 5 della legge 119/2017 recita "La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018".
- che il termine del 10 marzo 2018 è determinato semplicemente dal fatto che le autodichiarazioni hanno – per legge (Articolo 41 (L) comma 1, DPR 445/2000) e salvo diversa specifica disposizione – una durata di 6 mesi (10.09.2017-10.03.2018);
- che il termine del 10.03.2018 non può essere applicato, quindi, a tutti coloro che hanno presentato la richiesta di vaccinazione secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1, i quali non hanno alcun ulteriore onere se non quello di attendere l'esito dell'iter avviato con l'ASL, che dovrà concluderlo entro la fine dell'anno scolastico in corso (art. 3 comma 1 L. 119/17).
- che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia sancisce tra i suoi principi fondamentali il superiore interesse dei minorenni, così come all'articolo 28 il diritto all'educazione;
- che l'art. 34 comma 1 della Costituzione sancisce che: "La scuola è aperta a tutti";
- che la mancata conclusione dell'anno educativo e scolastico, così come l'allontanamento forzato dal proprio gruppo di pari costituirà un grave nocumento, un trauma a livello psicologico e un danno a livello didattico ed educativo tale da potersi configurare come vera e propria violenza istituzionale nei loro confronti;



 e che quindi si ritiene opportuno garantire a tutti loro, anche non vaccinati ma regolarmente iscritti, la conclusione dell'anno educativo e scolastico 2017/2018 senza alcuna interruzione di servizio e di continuità educativa;

IMPEGNANO

il Sindaco, la Giunta ed i responsabili dei settori di competenza:

- a promuovere le necessarie attività istituzionali nei confronti del Governo, della Regione, dell'ANCI e degli Enti Scolastici di comptenza territoriale al fine di evitare che i bambini e le bambine non ancora vaccinati, ma regolarmente iscritti, non siano allontanati dalle strutture educative e scolastiche e che sia consentito loro di giungere alla conclusione dell'anno educativo e scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione della continuità educativa e didattica;
- a richiedere agli Enti competenti chiare linee guida operative che consentano uniformità nell'attuazione sul territorio della normativa, in particolare in materia di trattamento dei dati personali, per evitare i dati sensibli di carattere sanitario siano accessibili a soggetti diversi dai titolari o responsabili del trattamento dei dati e dai soggetti istituzionali destinatari degli stessi.

I Consiglieri

Antonio Pizzuti Piccoli

Ida Rossi

Francesco Forte

Ladispoli, li 18/02/2018